



Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità e per la valorizzazione dei risultati della ricerca

Emanato con Decreto rettorale prot. n. 79436 del 19 dicembre 2019

Modificato con Decreto Rettoriale n. 476/2025, prot. n. 90545, del 31 ottobre 2025, a seguito di approvazione del Senato Accademico con delibera 106/2025 del 29 ottobre 2025, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 218/2025 del 29 ottobre 2025

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, di seguito denominato “Fondo per la premialità”, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge n. 240/2010, dell’art. 1 comma 16 della Legge n. 230/2005 e della Legge n. 232/2016 e dall’art. 24 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
2. Il Regolamento disciplina anche la costituzione e le modalità di utilizzo del “Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca”, di cui all’art. 9 comma 1-bis della Legge n. 240/2010, così come introdotto dal Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, nonché dal D.M. 27 settembre 2023 n. 1299.

Sezione I

Premialità ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 240/2010

Art. 2

Costituzione del Fondo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
 - a) di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (controvalore degli scatti biennali non attribuiti);
 - b) di cui all’art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
 - c) di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, relative a professori e ricercatori (ripartizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
 - d) dalla somma corrispondente alla quota delle entrate provenienti da contratti di prestazione in conto terzi, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento conto terzi dell’Università di Camerino in materia;



e) dalle risorse appositamente stanziare dall'Ateneo, ai sensi dell'art.1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005 n. 230.

2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, di cui ai commi precedenti, unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da parte di regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi e verificata dai competenti uffici dell'Ateneo.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi a:

- a) professori e ricercatori in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica, di terza missione e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti in attività di didattica e di ricerca;
- b) personale tecnico e amministrativo che abbia contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici e possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di alta formazione, gestione di progettualità strategiche per l'Ateneo, incarichi di project manager.

2. La retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici e che non siano già state pagate altre indennità o compensi relativi a tali incarichi.

3. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere ad oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattica integrativa.

4. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Le tipologie di incarichi attribuibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, mentre le tipologie di incarichi attribuibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) sono definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Senato Accademico. Alla deliberazione del Consiglio di

Amministrazione fanno seguito i provvedimenti di assegnazione disposti dal Rettore e dal Direttore Generale.

2. I provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria, le modalità di attribuzione del compenso e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

Art. 5

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi degli incarichi di cui all'art. 4 saranno erogati, con provvedimento del Direttore Generale, al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati, effettuata e certificata dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

2. I compensi incentivanti riconosciuti al personale docente e ricercatore dal presente regolamento non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda. Eventuali eccedenze rimarranno disponibili come fondi di ricerca.

3. I compensi per il personale tecnico-amministrativo non possono superare i limiti definiti nei contratti integrativi e nei regolamenti di incentivazione vigenti nell'Università di Camerino.

4. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono lordo dipendente e assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

5. Nessuna distribuzione di compensi incentivanti può essere disposta in relazione a progetti o finanziamenti sui quali non siano effettuati prelievi di Ateneo.

Art. 6

Tempi di erogazione del compenso

1. L'erogazione di qualunque forma di compenso o incentivo a valere sul fondo è comunque consentita a valere sulle risorse effettivamente acquisite al bilancio dell'Ateneo e nei limiti di compatibilità del bilancio, con sottrazione di tutte le spese sostenute dall'Ateneo o da sostenersi in relazione ad impegni di spesa già assunti.

2. I compensi, di cui al presente regolamento, sono erogati annualmente.

Sezione II

Premialità ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis della Legge n. 240/2010

Art. 7

Costituzione del Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Il Fondo può essere costituito con risorse provenienti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.
2. Il presente Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis della Legge n. 240/2010, rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto a quanto disposto ai sensi dell'art. 9 comma 1 della medesima Legge, indicato nel presente Regolamento all'art. 2.

Art. 8

Utilizzo del Fondo

1. Ciascuna Scuola individua annualmente l'elenco dei progetti di ricerca, europei o internazionali, di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.
2. L'elenco dovrà riportare, oltre al codice e al titolo del progetto, anche il nome del Responsabile scientifico del progetto e l'ammontare del progetto destinato a compensi. Il Responsabile scientifico ha la responsabilità di individuare il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, coinvolto nel progetto e di proporre l'attribuzione di compensi aggiuntivi.
3. Il Responsabile scientifico, nell'individuare le persone coinvolte nel progetto destinatarie della premialità, evidenzia l'impegno individuale dedicato al progetto, il grado di responsabilità e l'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo.
4. Il periodo cui si riferisce la corresponsione dei compensi aggiuntivi non può eccedere il periodo di svolgimento del progetto di riferimento.

Art. 9

Modalità di attribuzione dei compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle proposte di cui all'art. 8. I compensi sono liquidati con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica del corretto svolgimento delle attività previste e della capienza delle risorse residue utilizzabili di cui all'art. 7, assegnate con l'applicazione di tassi forfetari o comunque non soggette a puntuale rendicontazione, nel rispetto delle clausole contrattuali e delle regole finanziarie di ciascun progetto.
2. La corresponsione del compenso può riguardare esclusivamente somme già incassate e a valere sulle economie di gestione dei progetti, in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per



l'Amministrazione o per le Scuole di Ateneo. L'eventuale mancato riconoscimento, a posteriori, di una parte o dell'intero finanziamento potrà dar luogo al recupero degli eventuali compensi già corrisposti con provvedimento del Direttore Generale.

3. I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell'esercizio di competenza, ai sensi del presente articolo, non possono essere superiori al 30 per cento (30%) del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.

Sezione III

Disposizioni finali

Art. 10

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione del Decreto rettorale.